COMUNE DELLA SPEZIA
Amministrativo Legale

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 1110 DEL 04/04/2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA CON FORMA SEMPLIFICATA, MODALITÀ ASINCRONA, RELATIVA A PROGETTO PER LA STABILIZZAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA ATTA A RICOVERO BARCHE NEL PORTICCIOLO SAN VITO, MAROLA. RICHIEDENTE: ASSOCIAZIONE SAN VITO.

Il compilatore : Laura Scaruffi

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che, con comunicazione prot. 4684 del 13.01.25, trasmessa allo S.U.E., l'Associazione San Vito, ha comunicato l'installazione temporanea di una struttura amovibile atta a ricovero barche tipo Palio in loc. Porticciolo San Vito, Marola, ai sensi e per gli effetti di cui al punto A.16 del D.P.R. 31/2017;

- che nella suddetta comunicazione, è stato precisato, che *"nel caso alla data del 16.03.2025, scadenza dei 120 giorni (punto A.16 DPR 31-2017) dell'occupazione temporanea, non siano ancora stati ottenuti i permessi, la struttura verrà fatta rimuovere";*

- che la struttura in questione ricade in area demaniale in concessione al Comune della Spezia;

- che la posa in opera della struttura di cui sopra è stata autorizzata dal Comando Interregionale Marittimo Nord in data 15.11.24, con conseguente nulla osta da parte del Comune, Ufficio Patrimonio, in data 16.11.2024;

- che, con successiva nota, prot. 18218 del 06.02.25, l'Associazione San Vito ha trasmesso progetto per il mantenimento della suddetta struttura da sottoporre all'esame della Conferenza dei Servizi ai fini della pertinente approvazione;

- che con comunicazione prot. 21096 del 11.02.2025, è stata indetta Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona con coinvolgimento degli enti di seguito elencati:

- C.d.R. Patrimonio – Comune della Spezia
- C.d.R. Progetti Speciali Edilizia – Comune della Spezia
- Marina Militare Comando Marittimo Nord Ufficio Infrastrutture e Demanio
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona
- Regione Liguria Servizio Urbanistica Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo
- Regione Liguria Dipartimento Ambiente Settore Ecologia
- Agenzia del Demanio
- Provincia della Spezia Servizio Procedure Concertative
- Capitaneria di Porto

- che entro il 26.02.2025, termine concesso per la richiesta, da parte degli Enti partecipanti, di eventuali integrazioni documentali ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 comma 7 L. 241/90, sono pervenute le seguenti istanze:

- Comune della Spezia, C.d.R. Patrimonio, prot. num.25130 del 19.02.2025;
- Comune della Spezia C.d.R. Progetti speciali, prot. num.28832 del 26.02.2025;
- Regione Liguria Servizio Urbanistica Settore Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo
- – La Spezia, prot. num. 104432 del 24.02.2025;

- che le stesse sono state trasmesse al progettista incaricato in data 26.02.2025, ai fini della predisposizione degli elaborati conseguenti alle suddette richieste;

Preso atto

- che Regione Liguria Dipartimento Ambiente Settore Ecologia, a mezzo di nota prot. 135793 del 07.03.2025, ha precisato che "*che non si ravvisano aspetti di interesse né specifiche competenze in capo allo scrivente Settore";*

- che, con note prot.37760 del 13.03.2025 e prot. 42294 del 25.03.2025, sono pervenute le integrazioni documentali;

- che, nelle more della presentazione delle integrazioni suddette, il C.d.R. Patrimonio, con nota prot. 37803 del 13.03.2025, acquisita agli atti della presente Conferenza, considerata l'imminente scadenza del termine temporale dei 120 giorni, ha richiamato l'Associazione San Vito al rispetto dell'obbligo di provvedere alla rimozione del manufatto temporaneo entro il 16.03.2025, pena l'adozione dei necessari provvedimenti consequenziali, essendo il procedimento conferenziale ancora in itinere;

- che a seguito di sopralluogo svolto in data 17.03.2025, il cui esito è stato trasmesso al C.d.R. Edilizia Privata con nota prot. 4108 del 20.03.2025, acquisita agli atti della presente Conferenza, il personale del C.d.R. Patrimonio, ha riscontrato la presenza ancora in essere della struttura in oggetto;

- che, a seguito di quanto sopra il Corpo di Polizia Locale, con nota prot. 47792 del 02.04.2025, ha comunicato gli esiti del sopralluogo effettuato nell'area in questione del porticciolo di San Vito, località Marola, all'interno del compendio dell'Arsenale Militare, rilevando la persistenza in essere del manufatto in oggetto;

- che, in particolare, dal sopralluogo è emerso quanto segue:

"*Tale manufatto, costituito da materiale metallico, dalle dimensioni in pianta di m. 5.60 x 6.00 ed altezza di m. 2.50, è ancorato mediante fischer su una platea di cemento delle dimensioni di m. 6.00 x 6.50 ed altezza m. 0.14: quest'ultima platea è stata realizzata appositamente per ottenere una base piana su cui poggiare il prefabbricato, in quanto nell'area di sedime erano presenti diverse disconnessioni del suolo di calpestio.*
Dalla disamina della documentazione fornita dagli uffici comunali il manufatto è stato completato verso la metà del mese di novembre dell'anno 2024, periodo confermato sia dalla visione delle immagini di Google Maps che da riprese fotografiche reperibili in rete; le stesse immagini palesano che la platea sia stata realizzata, così come appare ora, alla fine dell'estate dello stesso anno, ipotesi confermata anche dalla presenza in loco di materiali e macchinari edili all'uopo utilizzati.
IL manufatto è stato realizzato su commissione dell'Associazione di Promozione Sociale Marola, con sede in Via Mori 21, e sono in corso accertamenti per l'identificazione dell'esecutore materiale dell'opera.
Si evidenzia che in data 15.11.24 il Comando Interregionale Marittimo Nord ha autorizzato la posa in opera del fabbricato ed in data 16.11.24 l'ufficio Patrimonio del Comune, concessionario dell'area, ha dato comunicazione di parere positivo, come manufatto installato in via provvisoria ai sensi del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017 allegato A punto A16 (va sottolineato che per rientrare in tale *punto il manufatto avrebbe dovuto essere mantenuto per non oltre 120 giorni – quindi smontato entro il 16 marzo 2025).*
In data 11.01.25, l'Associazione Porticciolo San Vito, utilizzatrice ufficiale dell'area in narrativa, ha comunicato agli uffici comunali l'intenzione di procedere alla definizione urbanistica e paesaggistica per il mantenimento definitivo della struttura, richiesta poi presentata in data 11.02.25, comunicando che nel caso il progetto non avesse ottenuto parere positivo a provvedere allo smontaggio della stessa, impegno non mantenuto visto l'esito del sopralluogo.
Quanto asserito dall'associazione già a gennaio 2025 non trova riscontro nei fatti, in quanto la costruzione della platea evidenzia una destinazione dell'opera non provvisoria e la successiva presentazione di richiesta per il mantenimento definitivo del prefabbricato avvalora quanto ipotizzato";

- che, dagli esiti del sopralluogo di cui sopra è emersa l'avvenuta realizzazione di opere non provvisorie e come tali necessitanti dei pertinenti titoli autorizzativi;

- che, in considerazione di quanto sopra, vengono meno i presupposti di legittimità per il prosieguo del presente iter conferenziale;

Adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE NEGATIVA

della conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14bis legge 241/90 e s.m.i, come sopra indetta e svolta, che produce gli effetti della

comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza, di cui all'art.10 bis L.241/90.
Pertanto, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente Determinazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, che saranno poi trasmessi ai sensi dell'art.14 bis commi 5 e 2, L.241/90.

In caso di mancata trasmissione delle osservazioni suddette nei termini di cui all'art.10 bis. L.241/90, la presente determinazione diventerà efficace e produrrà l'effetto del rigetto della domanda.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della determinazione in questione sia trasmessa in forma telematica agli enti intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispetti indirizzi pec;

Avverso il presento provvedimento è ammesso ricorso davanti al TAR entro 60 giorni dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC ovvero ricorso straordinario al Capo di stato entro 120 giorni. Gli atti inerenti il procedimento, depositati presso lo Sportello Imprese, sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

La Spezia, li 04/04/2025

Il Dirigente – Amministrativo Legale

Simone Cananzi